

Linee guida sulla gestione delle Irregolarità e Frodi a danno del bilancio europeo

Programmazione Regionale 2021-2027

Regione Piemonte

Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro

La presente procedura è finalizzata a descrivere il trattamento delle irregolarità, rilevate ai sensi del Reg. (UE) n. 2021/1060 art. 69 commi 2-12, per gli interventi cofinanziati nell'ambito del programma "PR Piemonte FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Piemonte in Italia CCI 2021IT05SFPR012, approvato con Decisione della Commissione Europea del 18/7/2022.

Il documento, redatto in conformità alla normativa unionale e nazionale di riferimento, si propone l'obiettivo di fornire le indicazioni operative per l'esecuzione delle attività e il corretto adempimento degli obblighi previsti con riferimento alle comunicazioni di irregolarità riscontrate nell'uso delle risorse del Fondo sociale europeo Plus.

L'Autorità di Gestione (di seguito denominata AdG), nell'ambito del Programma Regionale Fondo sociale europeo PLUS 21/27 (di seguito denominato PR FSE Plus), è responsabile della legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentate alla Commissione, a tal fine è tenuta ad adottare tutte le azioni necessarie per prevenire, individuare, rettificare e segnalare le irregolarità, comprese le frodi, dell'accertamento delle irregolarità e dei relativi flussi procedurali e informativi.

Il documento rappresenta uno strumento *"in progress"* suscettibile di aggiornamenti in rispondenza a mutamenti del contesto, ovvero ad esigenze organizzative ed operative che dovessero manifestarsi nel corso dell'implementazione della procedura.

Per quanto non descritto nella presente procedura, si rinvia alla normativa di riferimento di seguito richiamata.

Il presente documento è inviato a tutto il personale dell'AdG, agli Organismi intermedi (di seguito denominati OI), all'Autorità che esercita funzioni contabili e all'Autorità di Audit (di seguito denominata AdA) coinvolto nella gestione del PR, affinché venga a conoscenza dell'esistenza della specifica procedura seguita dall'AdG per gestire le comunicazioni alla Commissione Europea delle irregolarità e i casi di sospetta frode afferente alle risorse di competenza. Con tale documento si sottolinea l'obbligo di ciascun Dirigente responsabile di misure finanziate dall'FSE+ dell'AdG e degli OI di segnalare le irregolarità o le frodi sospette eventualmente riscontrate.

1. Riferimenti normativi

Al fine di tutelare al meglio gli interessi finanziari dell'Unione, la legislazione europea¹ stabilisce che gli Stati membri devono inviare alla Commissione europea apposite "segnalazioni" concernenti i casi di irregolarità (comprese le sospette frodi e le frodi accertate) che siano stati oggetto di un "primo verbale amministrativo o giudiziario"².

Tale "flusso informativo" è regolato, in particolare, dalla seguente normativa

- Trattato che istituisce la Comunità europea (Guce C325/35).
- REGOLAMENTO (UE) 2021/1057 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013
- REGOLAMENTO (UE) 2021/1058 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione
- REGOLAMENTO (UE) 2021/1060 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti
- Manuale OLAF, approvato in sede COCOLAF nella riunione del 7/12/2017
- "Note esplicative" di cui alla Delibera n. 13 in data 7/7/2008 del COLAF.
- Regolamento Delegato della Commissione n. 1970/2015 del 08/07/2015, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/1974 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il FESR, il FSE, il Fondo di coesione e il FEAMP, a norma del Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee del 12/10/2007 Modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario.
- "Linee Guida sulle modalità di comunicazione alla Commissione europea delle Irregolarità e Frodi a danno del bilancio europeo" approvato con Delibera n. 20 del 22/10/2019 del Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione Europea (COLAF).

¹Art. 69 comma 12 del Reg.Ue 1060/2021

²Reg. Delegato (UE) 2015/1970 art. 2 lett.b) «primo verbale amministrativo o giudiziario»: una prima valutazione scritta stilata da un'autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti specifici accerta l'esistenza di un'irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario.

2. Che cosa è una irregolarità

La definizione di "Irregolarità" è stata disciplinata dall'art. 2 del Reg.(UE) n. 2021/1060 punto 31 che la definisce come qualsiasi violazione del diritto applicabile, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico, che ha o può avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione imputando a tale bilancio una spesa indebita.

Tale norma è finalizzata alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione e ricomprende nella violazione del diritto sia la normativa comunitaria che quella nazionale.

La normativa unionale³ richiede che gli Stati Membri segnalino alla Commissione Europea conformemente alla normativa da questa stabilita⁴ le irregolarità :

- che sono state oggetto di una prima valutazione scritta primo verbale amministrativo e/o giudiziario⁵ stilata da un'autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che, in base a fatti specifici, ha accertato l'esistenza di un'irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario;
- che danno luogo all'avvio di un procedimento amministrativo;
- che precedono un fallimento;
- che afferiscono indebite erogazioni di importo superiore a €. 10.000,00.

L'obbligo di segnalazione, quindi, deriva da **tutti quei comportamenti materiali posti in essere dall'operatore economico, anche non intenzionali, che arrecano o potrebbero arrecare un danno agli interessi del Bilancio europeo.**

In sostanza, si è in presenza di irregolarità quando i corrispondenti importi siano stati - anche solo potenzialmente - in grado di cagionare un danno al bilancio europeo, **ovvero quando questi siano stati inseriti all'interno di una "certificazione di spesa" inviata alla Commissione europea.**

L'irregolarità può verificarsi in qualsiasi fase del "progetto", dalla programmazione fino alla verifica, nel monitoraggio ex-post o nella valutazione. I controlli, svolti in qualunque fase, devono indicare quali siano le condizioni che non sono state rispettate dal beneficiario e quelle che non vengono rispettate dopo il completamento del progetto.

2.Come si manifesta una irregolarità

Le irregolarità possono essere azioni od omissioni che a loro volta possono essere :

- ✓ intenzionali o non intenzionali;
- ✓ "una tantum" o sistemiche ;
- ✓ avere un impatto anche in altri Stati membri o Paesi terzi.

3. Quali autorità possono rilevare una irregolarità

Le irregolarità possono essere rilevate :

³art. 69 comma 12. del Reg.UE 1060/2021 " Gli Stati membri segnalano le irregolarità conformemente ai criteri per determinare i casi di irregolarità da segnalare, i dati da fornire e il formato della segnalazione stabiliti all'allegato XII".

⁴Allegato XII sez. I punto 1.1.

⁵Di seguito denominato PACA AMMINISTRATIVO e PACA PENALE

- x da un'Autorità nazionale es. l'Autorità di Gestione che valuta gli esiti dei controlli di primo livello, l'Autorità di Audit e quella che esercita la funzione contabile, la Corte dei Conti, l'Autorità giudiziaria.
- x Autorità europee es. competenti Servizi della Commissione, dall' OLAF, dalla Corte dei conti europea.

4. Che cosa è una "Frode sospetta"

La definizione di sospetta frode è riportata dalla direttiva che tutela gli interessi finanziari dell'Unione Europea.⁶ Tale norma qualifica un caso di irregolarità come "frode sospetta" se esiste l'"**intento deliberato**" di commettere un'irregolarità da parte del soggetto attivo.

La Direttiva definisce la "**frode**" come ogni azione od omissione intenzionale che:

- in materia di **spese non attinenti agli appalti**, comporta:
 - l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua l'appropriazione indebita o la ritenzione illecita di fondi o beni provenienti dal bilancio dell'Unione o dai bilanci gestiti da quest'ultima, o per suo conto;
 - la mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto;
 - la distrazione di tali fondi o beni per fini diversi da quelli per cui erano stati inizialmente concessi;
- in materia di **spese inerenti agli appalti**, almeno allorché commessa al fine di procurare all'autore del reato o ad altri un ingiusto profitto arrecando pregiudizio agli interessi finanziari dell'Unione, comporta:
 - l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua l'appropriazione indebita o la ritenzione illecita di fondi o beni provenienti dal bilancio dell'Unione o dai bilanci gestiti da quest'ultima o per suo conto;
 - la mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto;
 - la distrazione di tali fondi o beni per fini diversi da quelli per cui erano stati inizialmente concessi, che leda gli interessi finanziari dell'Unione.

5. Che cosa è una frode "accertata"

Il caso può essere considerato come "frode accertata" quando il Tribunale penale, nei confronti di un beneficiario, pronuncia una sentenza di condanna e tale decisione non venga impugnata (ovvero non sia ulteriormente impugnabile).

6. Chi è l'operatore economico

Il concetto di "operatore economico", originariamente introdotto ai sensi dall'art. 1, comma 2 e 7 del Regolamento (UE) 2988/95⁷, è stato successivamente ridefinito nei Regolamento 2021/1060 art. 2 punto 30 che definisce quale operatore economico qualsiasi persona fisica o giuridica o altra

⁶DIRETTIVA (UE) 2017/1371 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 luglio 2017 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

⁷Il Regolamento (CE, Euratom) n 2988/95 relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, artt. 1, §2, e 7.

entità che partecipa all'esecuzione dell'intervento dei fondi, ad eccezione di uno Stato membro nell'esercizio delle sue prerogative di autorità pubblica.

Per prerogative si intende l'organismo pubblico che agisce in una forma che è disciplinata dal diritto civile o commerciale, ovvero in particolare mediante appalti; è evidente che in tali casi l'organismo pubblico non sta esercitando funzione di autorità.

7. Che cosa è l'irregolarità sistemica

Si definisce sistemica l'irregolarità che possa essere di natura ricorrente, con un'elevata probabilità di verificarsi in tipi simili di operazioni, che deriva da una carenza grave, compresa la mancata istituzione di procedure adeguate conformemente al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo.

La rilevazione di irregolarità sistemiche, connessa a possibili gravi lacune nei sistemi di gestione o di controllo, può legittimare la Commissione europea ad adottare provvedimenti di sospensione ovvero di decurtazione dei relativi Programmi di spesa.

8. Quando sorge l'obbligo di comunicazione (PACA⁸)

Il momento in cui sorge l'obbligo di comunicazione alla Commissione europea è individuato dalla normativa unionale, la quale stabilisce che esso vada collegato al "primo verbale amministrativo o giudiziario"⁹, inteso come la prima valutazione scritta stilata da un'Autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti concreti o specifici, accerta l'esistenza di un'irregolarità.

E' **necessario**¹⁰ che sia compiuta un'attività di valutazione scritta da parte delle competenti Autorità, all'esito della quale possa ritenersi accertata, ancorché in modo non definitivo e comunque rivedibile, l'esistenza di un'irregolarità.

Tale valutazione non può che essere compiuta dagli **organi decisionali** preposte alle diverse provvidenze comunitarie, i quali una volta ricevuto un atto o una segnalazione per un caso di sospetta irregolarità o frode, **verificheranno** senza ritardo che gli elementi in esso indicati siano di consistenza tale da rendere *prima facie* fondata l'ipotesi dell'avvenuta violazione di una norma comunitaria o nazionale anche astrattamente idonea a provocare pregiudizio al bilancio comunitario.

Il contenuto del "**primo verbale**" è previsto dall'art. 3 del Reg. CE 2015/1970 e deve comunque presentare i seguenti elementi o caratteristiche:

- essere un documento scritto (valutazione scritta);
- contenere una valutazione da parte di un'Autorità competente;
- stabilire, quale logica conclusione, che è stata commessa un'irregolarità.

Lo scopo principale delle segnalazioni di Irregolarità non è avviare la procedura di recupero ma è quella di consentire agli Stati membri di proteggere il bilancio dell'Unione attraverso

⁸PREMIER ACTE DE CONSTAT ADMINISTRATIF OU JUDICIAIRE

⁹Art. 2 lett.B Reg. CE 2015/1970

¹⁰Circolare interministeriale 12 ottobre 2007 (pubblicata sulla GU n. 240 del 15/10/2007)

l'applicazione delle rettifiche finanziarie sopprimendo totalmente o parzialmente il sostegno del fondo ad una operazione se la spesa dichiarata alla Commissione risulta irregolare¹¹

A)PACA AMMINISTRATIVO

La **prima valutazione scritta** circa la sussistenza o meno di una “**irregolarità amministrativa**” deve essere svolta dagli **Organi decisionali** preposti alle diverse provvidenze europee.

Per Organi decisionali si intendono tutte le Autorità inserite nell'ambito della struttura organizzativa, competenti a rendere *prima facie* fondata l'ipotesi dell'avvenuta violazione di una norma europea o nazionale anche astrattamente idonea a provocare pregiudizio al bilancio dell'Unione.

Con specifico riguardo alle indicazioni contenute nel “Manuale OLAF”, i suddetti Organi decisionali dovrebbero compiere la valutazione sempre senza ritardo e comunque entro e non oltre il ragionevole termine di **12 mesi**¹²dalla data di ricezione di un **primo documento di controllo** (o documento analogo) che indica la possibile sussistenza di un'irregolarità. Detta prima valutazione scritta dovrebbe, altresì, essere sempre adottata all'esito di un **preliminare contraddittorio con il beneficiario** al quale viene contestata la specifica violazione amministrativa. Ogni **primo documento di controllo**, quindi, anche proveniente da Organismi esterni alla struttura (es. Reparti della Guardia di Finanza, dei Carabinieri,) **deve** essere vagliato dall'Autorità competente ed eventualmente ribadito (in tutto o in parte) dalla stessa attraverso un **proprio atto amministrativo** che costituirà, quindi, il c.d. “**PACA**” (prima valutazione scritta) a conferma dell'esistenza (o meno, ovvero anche solo in parte) di un'irregolarità amministrativa.

B)PACA PENALE

La “Circolare”¹³ prevede che la prima valutazione scritta intesa quale “*primo atto di accertamento giudiziario*” circa la sussistenza o meno di una “**sospetta frode**” è da identificarsi:

- nel procedimento ordinario, con la **richiesta di rinvio a giudizio o di riti alternativi**, ai sensi dell'art. 405 c.p.p.;
- nel procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica, in cui il Pubblico Ministero procede a citazione diretta a giudizio, con l'emissione del **decreto di citazione**, ai sensi degli art. 550 e 552 c.p.p.;
- antecedentemente, qualora i fenomeni di abusiva fruizione di sovvenzioni comunitarie vedano coinvolti **soggetti titolari di funzioni pubbliche**, negli eventuali **provvedimenti di arresto, fermo o custodia cautelare** adottati nei confronti di tali soggetti, considerata la gravità delle conseguenze delle condotte illecite sul sistema degli uffici pubblici incaricati della gestione delle procedure dei controlli amministrativi, secondo la disciplina prevista dal comma 3 bis del citato art. 129 delle norme di att. c.p.p. relativa all'informativa da inviare all'Autorità da cui dipende il pubblico impiegato.

¹¹Art. 103 del Reg. 2021/1060

¹²Il termine di 12 mesi è da considerarsi ragionevole solo nel caso in cui gli Organi decisionali svolgano un'effettiva attività di valutazione degli atti pervenuti (concernenti l'esito dei controlli) nonché, a valle, di pre-contraddittorio con il beneficiario. Il termine, quindi, deve considerarsi proporzionalmente ridotto nel caso in cui l'ordine di recupero venisse adottato senza pre-contraddittorio con il beneficiario (ritenendo in questo caso ragionevole il termine massimo di 6 mesi) ovvero anche “*per relationem*” con l'atto di accertamento dell'Organo di controllo esterno (ritenendo in questo caso ragionevole il termine massimo di 3 mesi).

¹³Circolare interministeriale 12 ottobre 2007 (pubblicata sulla GU n. 240 del 15/10/2007)

9. Deroghe all'obbligo di comunicazione

Le disposizioni regolamentari¹⁴ prevedono specifiche **esenzioni** all'obbligo di segnalazione alla Commissione. Sono *esenti dall'obbligo di segnalazione*:

- a) le irregolarità per un importo inferiore a 10 000 EUR di contributo dei Fondi; tale esenzione non si applica in caso di irregolarità connesse tra loro che, complessivamente, superano 10 000 EUR di contributo dei Fondi, anche se nessuna di esse, presa singolarmente, supera da sola tale soglia;
- b) i casi in cui l'irregolarità consiste unicamente nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di un'operazione rientrante nel programma cofinanziato in seguito al fallimento non fraudolento del beneficiario;
- c) i casi segnalati spontaneamente dal beneficiario all'autorità di gestione o all'autorità incaricata della funzione contabile prima del rilevamento da parte di una delle due autorità, sia prima che dopo il versamento del contributo pubblico;
- d) i casi rilevati e corretti dall'autorità di gestione prima dell'inserimento in una domanda di pagamento trasmessa alla Commissione.

10. Casistiche particolari

Di norma, ogni singolo caso di irregolarità/frode deve tradursi in una singola segnalazione in IMS. Tuttavia, è ben possibile effettuare un'unica segnalazione anche per diversi casi di irregolarità/frode al ricorrere di alcune specifiche condizioni.

Per esempio, se durante il controllo ad un beneficiario si accerti un'irregolarità per più corsi di formazione relativi allo stesso periodo di programmazione, obiettivo e Programma, deve essere inviata una sola scheda con l'indicazione della sommatoria degli importi irregolari provvedendo a indicare i dettagli delle spese relative ai singoli progetti, al fine di consentire, all'Ufficio irregolarità, di individuare delle modalità con le quali, in capo al soggetto beneficiario, sono stati accertati importi complessivi irregolari superiori a 10.000 €;

Tali situazioni non si applicano se il beneficiario commette più irregolarità riguardanti progetti in diversi periodi di programmazione (ad esempio 2007-2013 e 2014-2020) e/o diversi Fondi.

In tale circostanza, la segnalazione deve essere effettuata singolarmente per periodo di programmazione e per Fondo di pertinenza, evidenziando, il legame tra i casi.

Fermo restando quanto stabilito in merito al momento in cui corre l'obbligo della segnalazione OLAF, è importante precisare **che non determina, di fatto, documento** al bilancio UE, se l'irregolarità viene rilevata:

- **prima del pagamento** del contributo e **prima dell'inserimento** in una dichiarazione di spesa da parte dell'Autorità che esercita la funzione contabile del programma operativo; **non è necessario**, in tali casi, procedere alla comunicazione dell'irregolarità, considerato che non si è verificata alcuna incidenza finanziaria sul budget UE;
- **dopo il pagamento** del contributo, ma **prima dell'inserimento** in una dichiarazione di spesa da parte dell'Autorità che esercita la funzione contabile del Programma; tali

¹⁴Allegato XII punto 1.2 Reg.UE. 1060/2021

fattispecie **non vanno parimenti comunicate** stante l'assenza di un'incidenza finanziaria in grado di arrecare pregiudizio al bilancio UE;

- **dopo il pagamento** del contributo e **dopo l'inserimento** in una dichiarazione di spesa da parte dell'Autorità contabile del Programma, la cui mancata esecuzione, in tutto o in parte, dell'operazione cofinanziata dalla UE è strettamente legata al **fallimento** del beneficiario finale e/o del destinatario finale, l'irregolarità **non va segnalata** .

Le fattispecie sopra descritte **non** si applicano ai casi di **sospetta frode** ed ai casi di irregolarità non connessi al fallimento del beneficiario, per il quale **sempre** l'obbligo di segnalazione.


11. Adempimenti dei Dirigenti ¹⁵ e degli Organismi Intermedi responsabili di misure finanziate dal Fondo Sociale Europeo Plus

Al fine di consentire all'AdG, tramite "l'Ufficio irregolarità" di ottemperare agli obblighi di comunicazione sopra rappresentati, i Dirigenti responsabili di misure finanziate dall'FSE e gli OI (limitatamente alle misure finanziate con risorse FSE+) comunicano all'Ufficio Irregolarità dell'AdG tutte le segnalazioni considerate irregolarità amministrative o sospette frodi di qualsiasi importo.

Le segnalazioni saranno comunicate e/o aggiornate, nei termini sotto indicati, attraverso la compilazione e l'invio della scheda allegata alla presente, all'Ufficio irregolarità tramite il sistema Doqui Acta al *Settore Raccordo Amministrativo e controllo delle attività cofinanziate dal FSE (A1501B)* e per gli OI via PEC al seguente indirizzo **controllifse@cert.regione.piemonte.it** .

12. Termini per le segnalazioni

I flusso delle segnalazioni di irregolarità



¹⁵Per Dirigenti di misura si intende il dirigente che ha sottoscritto il provvedimento di concessione del contributo o nel caso di gara d'appalto il Responsabile unico del procedimento.

L'Autorità di Gestione ha l'obbligo di comunicare, entro due mesi dalla fine di ogni trimestre¹⁶, i casi di irregolarità che sono stati oggetto di un primo atto di accertamento amministrativo o giudiziario, tale obbligo sussiste nel momento in cui l'irregolarità o la sospetta frode vengono individuate.

In ottemperanza alla richiesta della circolare ¹⁷del 12 ottobre 2007, l'esito delle decisioni assunte dall'AdG sulle irregolarità è comunicato, per tramite dell'Ufficio Irregolarità, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Nucleo Repressione Frodi nonché all'Autorità che ha redatto il "primo verbale amministrativo o giudiziario"¹⁸. Detto Ufficio, in relazione al menzionato documento, comunica le seguenti informazioni:

- il numero identificativo della scheda creata specificando
 - se i dati e le notizie ricevute sono state mantenute inalterate
 - se i dati/notizie sono state modificate e il relativo motivo
- se la segnalazione non è stata inserita
 - perché sotto soglia
 - per altro motivo

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI FLUSSI DI INFORMAZIONE DALL'AdG all'OLAF

Trimestre di riferimento	di periodo		Termine trasmissione schede Olaf
I	01-gen	31-mar	31-Maggio
II	01-apr	30 giu	31-Agosto
III	01-lug	30 sett	30-Novembre
IV	01-ott	31- dic	28-Febbraio

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI FLUSSI DI INFORMAZIONE DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DI MISURA ALL'UFFICIO IRREGOLARITA'

Al fine di consentire, all'AdG di segnalare alla Commissione Europea, la presenza o l'assenza di irregolarità nel trimestre di riferimento, i Dirigenti di misura¹⁹ devono, in esito a specifica

¹⁶ art.2 del Reg. (CE) 8 luglio 2015, n. 2015/1974 che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

¹⁷ Della presidenza del Consiglio dei Ministri.

¹⁸Reg. Del. (UE) 1970/2015 art. 2 lett. b) «primo verbale amministrativo o giudiziario»: una prima valutazione scritta stilata da un'autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti specifici accerta l'esistenza di un'irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario.

¹⁹Per Dirigenti di misura si intende il dirigente che ha sottoscritto il provvedimento di concessione del contributo o nel caso di gara d'appalto il Responsabile unico del procedimento.

istruttoria, comunicare la presenza o l'assenza di irregolarità all'ufficio preposto nei termini sotto indicati:

- entro 20 aprile per il trimestre gennaio / marzo,
- entro 20 luglio per il trimestre aprile / giugno,
- entro 20 ottobre per il trimestre luglio / settembre,
- entro 20 gennaio per il trimestre ottobre / dicembre.

In caso di mancato ricevimento di tali comunicazioni, l'Ufficio irregolarità, considererà acquisita l'assenza di irregolarità e procederà di default a comunicare l'informazione alla Commissione Europea.

12. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Su tutti i pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio grava l'obbligo della riservatezza in relazione a tutti i fatti di cui essi siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio delle proprie funzioni (cioè non in forma privata).

13. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA SEGNALAZIONE DELLE IRREGOLARITÀ' ALLA COMMISSIONE EUROPEA.

La normativa unionale²⁰, impone agli Stati membri di proteggere il bilancio dell'Unione, con riferimento alle spese dichiarate irregolari. Per ottemperare a tale obbligo l'AdG, per le spese dichiarate irregolari alla Commissione Europea, richiede, tramite l'Ufficio Irregolarità, all'Autorità che esercita la funzione contabile di applicare rettifiche finanziarie sopprimendo totalmente o parzialmente il sostegno del FSE+ all'operazione finanziata con tali spese irregolari.

Le rettifiche finanziarie saranno registrate nel bilancio del periodo contabile nel quale è decisa la soppressione.²¹

L'AdG può reimpiegare il sostegno del fondo soppresso nell'ambito del programma interessato, ad esclusione dell'operazione oggetto della rettifica in questione o, laddove la rettifica finanziaria riguardi un'irregolarità sistemica, delle operazioni interessate da tale irregolarità sistemica.²²

In esito a tale operazioni l'Ufficio irregolarità chiuderà la scheda di segnalazione alla Commissione Europea e l'intera somma del contributo soppresso rimarrà a carico del Bilancio Regionale.

²⁰ Art. 103 comma 1 Reg.(UE) 2021/1060

²¹ Art.103 comma 2 Reg.(UE) 2021/1060

²² Art. 103 comma 3 Reg.(UE) 2021/1060


**MODELLO DI SEGNALAZIONE IRREGOLARITÀ
DEL Fondo sociale europeo PLUS
Programmazione Regionale 2021-2027**

	Periodo	Anno	
Dati del procedimento di segnalazione	Informazioni per la redazione	Dirigente responsabile di misura che ha valutato l'esistenza dell'irregolarità	
		Data di redazione	
		Trimestre	
	Richieste particolari	Persona coinvolta in altri casi	
Dati personali	Informazioni sulle persone coinvolte	Persona giuridica/fisica	
		Codice Fiscale	
		Denominazione dell'impresa/Cognome	
		Ragione sociale/Nome	
		Nome della società madre (se esistente)	
		Via	
		Codice postale	
		Città	
		Nazione	
		Motivazione della mancata indicazione dei dati personali	
Operazione – specifico progetto	Progetto	Progetto-nome (denominazione della direttiva/atto di indirizzo - bando/avviso)	
		Titolo del progetto (denominazione attività/corso)	
		Numero del progetto (id. operazione)	
		Totale spesa autorizzata per il progetto (indicare anche l'eventuale quota privata)	
		Totale spesa irregolare (decurtata dell'eventuale quota privata)	

Irregolarità	Informazioni che fanno sospettare l'esistenza di una irregolarità	Data	
		Fonte	
	Disposizione violata	Disposizione dell'Unione: tipo, titolo, riferimento articolo e paragrafo, se del caso	
		Disposizione nazionale: tipo, titolo, riferimento articolo e paragrafo, se del caso	
	Informazioni specifiche sulle irregolarità	Data di inizio della irregolarità	
		Data di fine della irregolarità	
		Tipo della irregolarità - Tipologia Esempi: richiesta di contributo incompleta/falsa/errata; progetto non ammissibile; irregolarità concernenti il beneficiario (identità del beneficiario errata o inesistente; mancanza dei requisiti richiesti); conti e registrazioni contabili falsificati/incompleti/errati; documenti non forniti/incompleti/mancanti/falsificati; progetto non attuato; rifiuto del controllo; conflitto di interessi; corruzione; irregolarità in materia di appalti pubblici e aiuti di stato.	
		Tipo della irregolarità - Categoria Esempi: l'irregolarità è relativa alla richiesta di contributo; al beneficiario; alla registrazione contabile dei conti; alle prove documentali; alla violazione delle norme sugli appalti pubblici o in materia di aiuti di stato.	
		Modus Operandi	
		Riscontri dell'Amministrazione Esempi: determina di revoca del contributo; denuncia all'Autorità giudiziaria	

		<p>Classificazione della Irregolarità Scegliere una delle seguenti classificazioni: - Irregolarità amministrativa - Sospetta Frode - Frode Accertata</p>	
		Indicazione del reato che può configurare l'irregolarità riscontrata	
Individuazione della irregolarità		Data della scoperta (primo verbale amministrativo o giudiziario)	
		<p>Motivo dell'esecuzione del controllo (perché) Esempi: verifica di routine; informazione e/o richiesta da parte di un organismo UE; segnalazione; denuncia; condotta sospetta, inchiesta giudiziaria.</p>	
		<p>Tipo e/o metodo del controllo (come) Esempi: verifiche sul posto; controllo dei documenti; revisione della contabilità, controlli ex-ante/ex-post.</p>	
		Il controllo effettuato dopo il pagamento del contributo pubblico (si/no)	
Importo totale	Incidenza finanziaria	Spesa totale del contributo approvato (indicare anche l'eventuale quota privata)	
		Importo irregolare totale (decurtato dell'eventuale quota privata)	
		di cui non pagato	
		di cui pagato	
Sanzioni (se comminate)	Procedura	Tipo di procedura (Amministrativa e/o Penale)	
		Data di inizio della procedura	
		Data di fine della procedura	
		Stato della procedura	

DIAGRAMMA DI FLUSSO DEL PROCESSO DI GESTIONE DELLE IRREGOLARITA' DEI CONTRIBUTI FINANZIATI CON FSE PLUS REG.UE 1060/2021



Legenda del diagramma di flusso del processo di gestione delle irregolarità dei contributi finanziati con FSE Plus - Reg. (UE) 2021/1060

Punto 1 - Gli Stati membri assicurano la legittimità e la regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione e adottano tutte le azioni necessarie per prevenire, individuare, rettificare e segnalare le irregolarità, comprese le frodi. (Reg. (UE) 2021/1060 art. 69 comma 2).

Punto 2 - Le irregolarità che sono state oggetto di una prima valutazione scritta stilata da un'autorità competente (All.XII SEZ. 1 - Reg. (UE) 2021/1060).

Punto 3 - Irregolarità: qualsiasi violazione del diritto applicabile derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico, che ha o può avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione imputando a tale bilancio una spesa indebita (comma 31);

Irregolarità sistemica: qualsiasi irregolarità che possa essere di natura ricorrente, con un'elevata probabilità di verificarsi in tipi simili di operazioni, che deriva da una carenza grave, compresa la mancata istituzione di procedure adeguate conformemente al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo; comma 33 (Art. 2 Reg. 2021/1060).

Punto 4 - È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza (Art. 21 - octies.L. 241/90).

Punto 5 - Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'[articolo 20](#), e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, **dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge**. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo (Art. 21 - nonies L. 241/90).

Punto 6- Devono essere segnalate alla Commissione conformemente all'articolo 69, paragrafo 2:

- a) le irregolarità che sono state oggetto di una prima valutazione scritta stilata da un'autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che, in base a fatti specifici, ha accertato l'esistenza di un'irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario;
- b) le irregolarità che danno luogo all'avvio di un procedimento amministrativo o giudiziario a livello nazionale al fine di accertare l'esistenza di una frode o di altri reati,
- c) le irregolarità che precedono un fallimento;

d) un'irregolarità specifica o una serie di irregolarità per le quali la Commissione trasmette allo Stato membro una richiesta scritta di informazioni a seguito di una segnalazione iniziale di uno Stato.(All. XII SEZ. Punto1 Reg. (UE) 2021/1060).

Non devono essere segnalate

- a) le irregolarità per un importo inferiore a 10 000 EUR di contributo dei Fondi; tale esenzione non si applica in caso di irregolarità connesse tra loro che, complessivamente, superano 10 000 EUR di contributo dei Fondi, anche se nessuna di esse, presa singolarmente, supera da sola tale soglia;
- b) i casi in cui l'irregolarità consiste unicamente nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di un'operazione rientrante nel Programma cofinanziato in seguito al fallimento non fraudolento del beneficiario;
- c) i casi segnalati spontaneamente dal beneficiario all'Autorità di Gestione o all'autorità incaricata della funzione contabile prima del rilevamento da parte di una delle due autorità, sia prima che dopo il versamento del contributo pubblico; (All. XII SEZ. 1 Reg.(UE) 2021/1060).

Punto 7 - Gli Stati membri proteggono il bilancio dell'Unione e applicano rettifiche finanziarie sopprimendo totalmente o parzialmente il sostegno dei fondi a un'operazione o a un Programma se le spese dichiarate alla Commissione risultano irregolari. Le rettifiche finanziarie sono registrate nei bilanci del periodo contabile nel quale è decisa la soppressione (Art. 103 Reg. (UE) 2021/1060).

Punto 8 - Le rettifiche finanziarie sono registrate nei bilanci del periodo contabile nel quale è decisa la soppressione (Art. 103 Reg. (UE) 2021/1060).

Punto 9 - Il sostegno dei fondi soppresso può essere reimpiegato dallo Stato membro nell'ambito del Programma interessato, a esclusione dell'operazione oggetto della rettifica in questione o, laddove la rettifica finanziaria riguardi un'irregolarità sistemica, delle operazioni interessate da tale irregolarità sistemica (Art. 103 comma 3 Reg. (UE) 2021/1060).

Punto 10 - Lo Stato membro può inserire le spese di cui al primo comma, lettera b), in una domanda di pagamento nei periodi contabili successivi una volta che ne siano state confermate la legittimità e regolarità (Art.98 comma 6 Reg. (UE) 2021/1060).